



Ius soli

Si è sentito molto parlare di *ius soli*, un'espressione latina che significa "diritto legato al territorio". Si tratta di una particolare modalità di acquisizione della cittadinanza, secondo la quale è sufficiente nascere in un territorio per diventarne cittadini, automaticamente e a tutti gli effetti, indipendentemente dalla cittadinanza dei propri genitori.

In realtà, però, lo *ius soli* "puro" è in vigore solo in pochi Paesi (nessun membro dell'Unione Europea), come gli Stati Uniti d'America e il Canada. Sono, invece, più comuni alcune forme "temperate" di *ius soli*, che prevedono alcune condizioni vincolanti (reddito e/o permesso di soggiorno dei genitori, test di lingua e cultura del Paese, frequenza scolastica, ecc.), oltre alla nascita in un territorio, per ottenerne la cittadinanza.

È in vigore lo *ius soli* "temperato", per esempio, in Francia, Germania, Gran Bretagna e Belgio. Nello specifico:

- in **Francia**, i bambini e i ragazzi figli di stranieri, che hanno avuto la residenza in Francia per almeno cinque anni, acquisiscono automaticamente la cittadinanza francese al compimento del diciottesimo anno;
- in **Germania**, i bambini che nascono in territorio tedesco acquisiscono automaticamente la cittadinanza se almeno uno dei genitori è residente in Germania da otto anni o è in possesso di un permesso di soggiorno permanente da almeno tre anni;
- in **Gran Bretagna**, i bambini che nascono in territorio britannico acquisiscono automaticamente la cittadinanza se almeno uno dei genitori è in possesso di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato;
- in **Belgio**, i bambini figli di stranieri nati in territorio belga acquisiscono la cittadinanza automaticamente al compimento del diciottesimo anno (o dodicesimo, se i genitori sono residenti in Belgio da almeno dieci anni).

AA. VV.
Le basi di
diritto ed
economia
nell'orga-
nizzazione
del lavoro





L'Italia e lo *ius sanguinis*

In Italia, invece, sono in vigore norme per acquisire la cittadinanza molto più restrittive (legge n. 91/1992), basate sullo *ius sanguinis*, espressione latina che significa “diritto legato al sangue”. Secondo lo *ius sanguinis*, in contrapposizione allo *ius soli*, la cittadinanza non deriva dal luogo di nascita ma dalla propria discendenza; si “eredita”, infatti, la cittadinanza dei propri genitori e dei propri antenati. Un bambino è automaticamente italiano, quindi, se è figlio di almeno un genitore italiano (indifferentemente se nato in Italia o all'estero); vale lo *ius soli* solo per gli apolidi e i figli di ignoti nati in Italia. Al contrario, un bambino nato in Italia da genitori stranieri può ottenere la cittadinanza, solo su richiesta, al compimento del diciottesimo anno di età e a condizione che abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente fino a quel momento.

In tale normativa sono evidenti criticità e contraddizioni: da una parte sono esclusi dalla cittadinanza migliaia di bambini nati e cresciuti in Italia, trattati come stranieri nonostante l'Italia sia l'unico Paese che hanno conosciuto; dall'altra possono facilmente diventare cittadini italiani (residenza per soli tre anni) adulti nati all'estero e che dell'Italia conoscono poco o nulla, purché abbiano un nonno italiano.

L'Italia e lo *ius soli*

È proprio dalla volontà di risolvere tali criticità, che si sono susseguiti diversi tentativi di riformare la legge n. 91/1992, proponendo forme di *ius soli* “temperato”. Le prime proposte risalgono al 1999 e miravano a concedere la cittadinanza, all'età di cinque anni, anche ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, in modo che potessero iniziare il ciclo scolastico senza essere trattati come stranieri. Tentativi nello stesso senso, seppur rivolti ai diciottenni, sono stati proposti nel 2006 e nel 2008. In questi casi, si puntava a concedere la cittadinanza, al compimento del diciottesimo anno di età, ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri che risiedevano nel Paese da almeno cinque anni, dopo aver superato un test di integrazione civica e linguistica.

La proposta più recente (2015) prevedeva, invece, una modalità multipla per ottenere la cittadinanza: allo *ius sanguinis* si accompagnava uno *ius soli* “temperato” e accanto ad essi si introduceva una nuova modalità, definita *ius culturae*.

Lo *ius soli* “temperato”, in particolare, prevedeva per i bambini, nati in Italia da genitori stranieri, l'acquisizione automatica della cittadinanza in caso i genitori fossero legalmente in Italia da almeno cinque anni; i genitori extracomunitari avrebbero anche dovuto dimostrare di avere un reddito sufficiente al mantenimento dei figli e un alloggio idoneo, oltre a superare un test di lingua italiana.

L'Italia e lo *ius culturae*

La proposta del 2015 aveva, inoltre, introdotto una nuova modalità di acquisizione della cittadinanza: lo *ius culturae* (dal latino, “diritto legato all'istruzione”).

Si tratta di una particolare forma di *ius soli* “temperato”, che avrebbe permesso ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri o arrivati in Italia prima dei 12 anni di ottenere la cittadinanza dopo aver frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico (le scuole elementari o le scuole medie).

